



Bruxelles, 23.5.2016
COM(2016) 273 final

2016/0145 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci³. Il nuovo regolamento sostituisce i due atti che esso incorpora⁴, preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario apportare una modificazione sostanziale all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.
5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2930/86 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamentoorifuso.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2011.

⁴ Allegato II della presente proposta.

↓ 2930/86 (adattato)

2016/0145 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 , paragrafo 2 .

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria⁶,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio⁷, ha subito modificazioni sostanziali⁸. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

↓ 2930/86 cons. 1

(2) Nel contesto della politica comune della pesca si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data della prima entrata in servizio e la potenza del motore.

↓ 2930/86 cons. 2 (adattato)

(3) È della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci e ciò per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nell'Unione .

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

⁸ V. allegato II.

↓ 2930/86 cons. 3 (adattato)

- (4) ☒ Occorre che ☒ le definizioni ☒ stabilite nel presente regolamento tengano ☒ conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate.
-

↓ 2930/86 cons. 4 (adattato) e
3259/94 cons. 3 (adattato)

- (5) ☒ Di conseguenza, occorre tener conto della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi firmata ☒ il 23 giugno 1969 a Londra (convenzione del 1969) ☒ e della convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, firmata il 2 aprile 1977 in Torremolinos, entrambe redatte sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). ☒
-

↓ 3259/94 cons. 7 e 9 (adattato)

- (6) ☒ Per i ☒ pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m. la metodologia esposta nell'allegato I ☒ della convenzione del 1969 ☒ appare, talvolta, inadeguata. ☒ Per tali pescherecci ☒ si rende perciò opportuna una definizione più semplice della stazza lorda.
-

↓ 2930/86 cons. 6

- (7) L'Organizzazione internazionale per l'unificazione ha messo a punto delle norme per i motori a combustione interna che sono ampiamente applicate negli Stati membri,
-

↓ nuovo

- (8) Affinché siano adeguati al progresso tecnico determinati requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modificazioni relative alla determinazione della potenza continua dei motori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

↓ 2930/86 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci stabilite con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca.

↓ 2930/86

Articolo 2

Lunghezza

1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

Ai fini della presente definizione:

- a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;
- b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il cassero, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

↓ 2930/86 (adattato)

2. Quando la normativa dell'Unione fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci.

La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

Articolo 3

Larghezza

↓ 3259/94 art. 1, punto 1

La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi, in appresso denominata la «convenzione del 1969».

↓ 2930/86

La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

Articolo 4

Stazza

↓ 3259/94 art. 1, punto 2
(adattato)

1. La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969.
 2. La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto inferiore a 15 m dev'essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato I del presente regolamento.
-

↓ 2930/86 (adattato)
⇒ nuovo

3. Quando la normativa dell'Unione fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nell' allegato I della convenzione del 1969
-

Articolo 5

Potenza del motore

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).

2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

3. ⇒ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo ⇐ alle modifiche necessarie per adeguare ☒ al progresso tecnico ☒ i requisiti di cui al paragrafo 2 ☒ del presente articolo ☒ ~~al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.~~

↓ 2930/86 (adattato)

Articolo 6

Data di entrata in servizio

La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima ☒ del 1° dicembre 1986 ☒, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

↓ nuovo

Articolo 7

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [...].

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data].

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2930/86 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

↓ 2930/86

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente